



MA.RIS.
COOPERATIVA SOCIALE

REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE

REGOLAMENTO sulla GOVERNANCE

Art. 1

Gli organi sociali della Cooperativa sono quelli previsti dalla legge e dallo Statuto.

Tali organi sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio Sindacale

1.1 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo deliberante principale della Cooperativa. Le sue mansioni e il suo funzionamento sono regolati dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29 dello Statuto sociale.

L'Assemblea nomina i membri degli altri organi sociali che, pertanto, nei limiti stabiliti dalle leggi, dallo Statuto e dall'Assemblea stessa, agiscono in rappresentanza della totalità dei Soci.

In particolare spetta esclusivamente all'Assemblea in sede ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio;
- b) approvare il Regolamento interno e gli altri eventuali regolamenti particolari;
- c) nominare le cariche sociali;
- e) determinare la misura e la forma dei compensi da corrispondere agli Amministratori in relazione alla loro attività singola o collegiale ed il compenso dei Sindaci;
- f) deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- g) deliberare su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione sociale e riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto e indicati nell'ordine del giorno.

In sede straordinaria l'Assemblea delibera in merito a:

- h) modifiche atto costitutivo e statuto;
- i) nomina, sostituzione e fissazione poteri dei liquidatori.

Ciascun Socio ha il diritto di esprimere le proprie opinioni nella massima libertà e nel pieno rispetto. Le riunioni devono svolgersi nella più ampia libertà democratica. Il Socio ha il diritto/dovere di partecipare alle assemblee. La non partecipazione non libera il Socio dall'esecutività delle deliberazioni dell'Assemblea legittimamente assunte.

Hanno diritto al voto i soci iscritti nell'Albo dei soci da almeno tre mesi. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, non Amministratore, né Sindaco, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. Ogni socio ha diritto a un solo voto qualunque sia la quota posseduta.

1.2 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I compiti del Consiglio di Amministrazione, le modalità di nomina e le sue principali competenze e responsabilità sono determinate dalla legge e dallo Statuto (articoli 30,31,32).

Il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, che in maggioranza devono essere soci, è stabilito dall'Assemblea.

I consiglieri restano in carica per tre anni e sono rieleggibili per massimo tre mandati consecutivi a partire dall'approvazione del presente regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione appena eletto nomina tra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente nomina un segretario.

I soci che vogliono essere messi a conoscenza dell'attività del Consiglio di Amministrazione possono fare richiesta dei verbali delle sedute mediante raccomandata scritta al segretario del Consiglio di Amministrazione che provvederà ad inoltrarla al Presidente.

Il Presidente la sottoporrà al primo Consiglio di Amministrazione utile, che nel caso non vi siano motivazioni ostative, per mezzo del segretario provvederà a comunicare per iscritto l'autorizzazione alla presa visione del verbale richiesto al socio o soci richiedenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto stabilito dallo Statuto e dalle leggi, ha il compito di vigilare affinché siano sempre rispettati lo Statuto e i Regolamenti e le leggi riguardanti la Cooperativa. Egli è tenuto a curare l'interesse e l'immagine della Cooperativa e a convocare il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta necessario.

La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio nonché, in caso di sua assenza, al Vice Presidente.

Al Presidente spettano le decisioni nei confronti di eventi straordinari che non consentano di convocare in tempo utile il Consiglio di Amministrazione. In questi casi dovrà comunque convocare quanto prima possibile il Consiglio di Amministrazione per l'approvazione delle decisioni prese.

Agli amministratori è affidata la gestione della società. Al Consiglio, a titolo esemplificativo, spetta:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti per sottoporli all'Assemblea;
- d) deliberare sulla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- f) assumere e licenziare il personale;
- g) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribuire competenze e funzioni a soci e a terzi;
- h) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quelli che per disposizione di Legge o Statuto sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore aziendale. Questi provvede alla direzione generale della società, nominando a sua volta la struttura direttiva. Il Direttore opera esclusivamente in conformità alle direttive ricevute dal Consiglio di Amministrazione.

1.3 IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è regolamentato dalle leggi e dallo Statuto sociale (art. 33 e 34). La retribuzione eventuale del Collegio Sindacale deve essere determinata dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio Sindacale esercita un'efficace azione di controllo e di garanzia, verso i Soci e verso terzi, della regolarità dell'operato del Consiglio di Amministrazione e della struttura direttiva. Oltre ai compiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, spetta al Collegio Sindacale di vigilare sulla corretta applicazione del presente regolamento, in particolare quando vi siano segnalazioni di mancata o errata applicazione.

Art. 2

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria nomina la Commissione elettorale per lo svolgimento di tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni.

La Commissione elettorale, composta da un numero dispari di membri, sarà formata da un Presidente e da massimo quattro membri, uno dei quali con funzioni di Segretario.

La Commissione elettorale, nello svolgimento delle proprie attività, potrà essere coadiuvata da un rappresentante della Centrale Cooperativa cui aderisce Ma.Ris. Cooperativa Sociale, con funzioni di consulenza e supporto.

Art. 3

I membri della Commissione elettorale dovranno possedere i seguenti requisiti:

- 1) effettiva sussistenza del rapporto mutualistico;
- 2) adeguata esperienza professionale ed operativa.

I componenti della Commissione presenteranno la propria candidatura al Consiglio di Amministrazione uscente nel rispetto, ove possibile, della rappresentanza di genere, tenuto conto che non possono rivestire cariche sociali né esservi candidati.

Art. 4

Le candidature, pena inammissibilità, dovranno pervenire alla Presidenza della Commissione elettorale, istituita presso la sede legale della Cooperativa, almeno quindici giorni prima la data fissata per la convocazione dell'Assemblea, redatte e sottoscritte mediante l'apposita documentazione fornita dalla Commissione Elettorale.

Ciascuna candidatura dovrà essere sottoscritta da almeno il 5% del totale dei soci iscritti nell'apposito registro alla data di presentazione. Ogni candidato dovrà presentare alla Commissione delega personale al fine dell'ottenimento dei certificati relativi a casellario giudiziale e carichi pendenti.

In merito alle candidature presentate la Commissione verificherà:

- il raggiungimento del numero di firme necessarie per la candidatura;
- la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti richiesti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni;
- il rispetto della previsione statutaria per cui in capo alla maggioranza dei consiglieri sussista il rapporto associativo.

La Commissione provvederà ad escludere le candidature inammissibili per i motivi sopra indicati.

Art. 5

Ogni elettore riceverà un'apposita scheda elettorale ed esprimerà il proprio voto contrassegnando con una crocetta i nomi prescelti tra quelli ivi indicati. Ogni Socio potrà esprimere un numero massimo di cinque preferenze (contrassegnandole con una crocetta).

In sede di votazione, la scheda che riporti un numero maggiore di preferenze sarà annullata.

Art. 6

Il Presidente dell'Assemblea sarà coadiuvato dalla Commissione elettorale per assicurare il corretto svolgimento e il rendiconto dell'elezione.

Art. 7

La convocazione dell'Assemblea elettorale, deliberata dal Consiglio di Amministrazione uscente, viene inviata a tutti i Soci, a norma di Statuto come per l'Assemblea ordinaria.

A norma di Statuto, ogni Socio, se impossibilitato ad intervenire personalmente, può essere rappresentato per delega da un altro Socio, il quale dovrà presentare alla Presidenza la dichiarazione di delega firmata dal Socio delegante. Ciascun Socio può ricevere non più di cinque deleghe.

Art. 8

La Commissione elettorale, dopo la chiusura delle operazioni di voto, procede allo spoglio delle schede votate e procede al conteggio e alla registrazione dei voti attribuiti a ciascun candidato, nonché alla proclamazione degli eletti secondo l'ordine delle preferenze individuali, sino al raggiungimento del numero dei Consiglieri da eleggere. In caso di parità di preferenze si riterrà eletto il Socio con maggiore anzianità di adesione alla Cooperativa. In caso di eventuale ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Art. 9

Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile.

Art. 10

Alla prima convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione provvede il più anziano di età tra i Consiglieri eletti.